SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 21 luglio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*
1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli da 395 a 407, relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 378, e con lo spostamento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in farmacologia articolata in quattro indirizzi e afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 379. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di preparare un laureato specialista versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro cura e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in farmacologia: indirizzo in farmacologia clinica, indirizzo in farmacologia generale, indirizzo in tossicologia, indirizzo in chemioterapia.

Art. 380. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto della iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 381. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 382. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia, relativamente agli indirizzi di farmacologia clinica, tossicologia e chemioterapia e i laureati in farmacia e C.T.F. relativamente agli indirizzi in farmacologia generale e in tossicologia e chemioterapia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 383. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) propedeutica farmacologica;

c) diagnostica e metodologia clinica;

d) farmacologia;

e) farmacologia clinica;

f) tossicologia;

g) emergenza farmacotossicologica;

h) chemioterapia;

i) farmacologia applicata.

Art. 384. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;

virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeutica farmacologica:

farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
saggi e dosaggi farmacologici;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:

anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica;
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimico-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:

farmacologia speciale;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia.

e) Farmacologia clinica:

farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:

tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
ecotossicologia;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) Emergenza farmacotossicologica:

rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia:

chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

i) Farmacologia applicata:

farmacologia applicata;
saggi e dosaggi farmacologici;
farmacologia e farmacognosia.

Art. 385. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 80):

statistica medica e biometria. . . . . ore 40
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 180):

farmacologia . . . . » 60
farmacologia cellulare. . . . . » 20
farmacologia molecolare . . . . . » 20
saggi e dosaggi farmacologici . . » 40
tossicologia. . . . . » 20
chimica biologica . . . . » 20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica. . . . . » 40

Farmacologia (ore 50):

farmacologia speciale . . . » 30
immunofarmacologia . . . . » 20

Tossicologia (ore 50):

teratogenesi e cancerogenesi . . . » 30
ecotossicologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica generale (ore 70):

informatica medica . . . . ore 30
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 30):

saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica . . . . » 30
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 180):

farmacologia speciale . . . . » 130
farmacocinetica . . . . » 50

Tossicologia (ore 30):

tossicologia sperimentale . . . . » 30

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80)

informatica medica ore 30
statistica medica e biometria. . . . » 50

Propedeutica farmacologica (ore 60):

farmacologia . . . . » 30
tossicologia. . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):

patologia clinica . . . . ore 40
metodologia clinica . . . . » 40

Farmacologia (ore 90):

farmacologia speciale . . . . » 60
farmacocinetica . . . . » 30

Farmacologia clinica (ore 90):

farmacologia clinica. . . . . » 80
bioetica e legislazione. . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo farmacologia clinica:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

patologia clinica . . . . ore 40
metodologia clinica . . . . » 40
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 80):

farmacologia speciale . . . . » 40
farmacologia endocrina. . . . . » 20
immunofarmacologia . . . . » 20

Farmacologia clinica (ore 160):

farmacologia clinica. . . . . » 100
neuropsicofarmacologia . . . . » 60

Tossicologia (ore 20):

tossicologia clinica e terapia. . . . . » 20

Chemioterapia (ore 40):

chemioterapia . . . . » 20
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo tossicologia:

Propedeutica generale (ore 200):

chimica tossicologica . . . . ore 100
tossicologia sperimentale . . . . » 100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica . . . . » 50
anatomia ed istologia patologica . . » 50

Tossicologia (ore 100):

teratogenesi e cancerogenesi . . . . . » 50
ecotossicologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo tossicologia:

Tossicologia (ore 350):

tossicologia sistematica . . . . ore 100
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico. . . . . » 50
tossicologia clinica e terapia. . . . . ore 100
tossicologia clinica delle tossicodipendenze . . . . » 100

Emergenza farmacotossicologica (ore 50):

rianimazione e terapia intensiva. . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo farmacologia generale:

Tossicologia (ore 200):

chimica tossicologica . . . . ore 100
tossicologia sperimentale . . . . » 100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica . . . . » 50
anatomia ed istologia patologica . . » 50

Farmacologia applicata (ore 100):

farmacologia e farmacognosia . . . . » 50
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo farmacologia generale:

Farmacologia applicata (ore 400):

farmacologia e farmacognosia . . . . ore 50
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 150
farmacologia applicata . . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo chemioterapia:

Propedeutica generale (ore 120):

microbiologia. . . . . ore 40
virologia . . . . » 40
oncologia . . . . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 60):

chimica biologica . . . . » 20
tossicologia. . . . . » 20
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 40
malattie infettive. . . . . » 40
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 60):

farmacocinetica . . . . » 30
immunofarmacologia . . . . » 30

Farmacologia clinica (ore 30):

farmacologia clinica. . . . . » 20
bioetica e legislazione. . . . . » 10

Chemioterapia (ore 30):

chemioterapia	ore	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica	ore	40

Farmacologia clinica (ore 20):

farmacologia clinica	»	20

Tossicologia (ore 40):

tossicologia clinica e terapia	»	20
ecotossicologia	»	20

Chemioterapia (ore 300):

chemioterapia	»	150
chemioterapia antiblastica	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 386. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza presso i laboratori e l'ambulatorio dell'istituto di farmacologia.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 3.

Nell'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 1067, le parole «facoltà di medicina e chirurgia» sono soppresse.

Art. 4.

Nell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1986, n. 871, le parole «presso ospedale R. Pinaghi», «via Is Guadazzonis» e «via Porcelli n. 4» vanno rettificate rispettivamente nel modo seguente: «presso ospedale R. Binaghi», «via Is Guadazzonis» e «via Porcell n. 4».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1989
Registro n. 28 Istruzione, foglio n. 261

89A3137

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 1° luglio 1989.

Individuazione del bacino regionale pilota nel bacino idrografico del fiume Serchio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della predetta legge n. 183/1989, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, deve provvedere all'individuazione del bacino regionale pilota;

Vista la relazione tecnica n. 99 del 20 giugno 1989 predisposta dalla Direzione generale della difesa del suolo dalla quale, a seguito di analisi comparativa condotta sui bacini idrografici regionali, è emerso che il bacino regionale del fiume Serchio in Toscana risponde ai criteri indicati dal richiamato art. 30 ai fini dell'individuazione del bacino regionale pilota;

Vista la nota ministeriale n. 51 in data 22 giugno 1989 con la quale, sulla base delle individuazioni contenute nella predetta relazione tecnica, questo Ministero ha proposto al Ministro dell'ambiente di individuare quale bacino regionale pilota il bacino idrografico del Serchio in Toscana;

Vista la nota n. 1678 del 26 giugno 1989 con la quale il Ministro dell'ambiente esprime parere favorevole in merito alla citata proposta ai fini dell'intesa prevista ai sensi del richiamato art. 30;

Tutto ciò premesso e considerato;

Decreta:

Il bacino idrografico del fiume Serchio è individuato quale bacino regionale pilota ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Roma, addì 1° luglio 1989

Il Ministro: FERRI

89A3147

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 maggio 1989.

Determinazione, per l'anno 1989, del contributo per l'assistenza sanitaria, dovuto ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 6, lettera *a)*, che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria agli stranieri in Italia.

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 288, con la quale è stata ratificata e resa esecutiva la convenzione tra la Repubblica italiana ed il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979;

Visti gli articoli 10 e 11 della richiamata convenzione che prevedono che i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in Svezia e i titolari di una sola pensione o rendita svedese, iscritti al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a corrispondere una quota annua pro-capite determinata dalla competente autorità italiana;

Visto l'art. 34 della stessa convenzione che indica l'autorità competente a fissare la predetta quota;

Ritenuto di fissare quote capitarie distinte per i familiari dei lavoratori e per i titolari di pensione e loro familiari;

Ritenuto di prendere a base per la determinazione delle quote pro-capite i costi medi dell'assistenza sanitaria in Italia previsti, per l'anno 1989, per le anzidette categorie;

Visti i propri decreti con i quali sono state stabilite le modalità di riscossione per l'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 63 della legge n. 833 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 25 novembre 1982 concernente le modalità per l'erogazione dell'assistenza sanitaria con oneri a carico di istituzioni estere;

Considerato che le spese sostenute per le prestazioni erogate in base alla convenzione italo-svedese di sicurezza sociale non sono oggetto di rimborso tra le istituzioni competenti italiane e svedesi;

Ritenuto, pertanto, non estensibile agli assistiti temporaneamente presenti in Italia, la particolare disciplina sulla partecipazione alla spesa sanitaria, prevista dal terzo comma dell'art. 1 del richiamato decreto del 25 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

I familiari, residenti in Italia, dei lavoratori occupati in Svezia, che, ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale ratificata con legge 27 aprile 1982, n. 288, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1989 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 831.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 415.500 per i soggetti che chiedono di fruire dell'assistenza in data successiva al 30 giugno 1989.

I familiari residenti in Italia dei lavoratori italiani aventi la qualifica di emigrante sono esentati dal pagamento del contributo previsto dal presente articolo.

Art. 2.

I titolari della sola pensione o rendita svedese nonché i loro familiari residenti in Italia, che, ai sensi della richiamata convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, abbiano chiesto di fruire dell'assistenza sanitaria erogata a tutti i cittadini residenti, sono tenuti per l'anno 1989 al versamento del contributo annuo pro-capite di L. 1.450.000.

Il predetto contributo annuo è ridotto a L. 725.000 per i soggetti che chiedano di fruire dell'assistenza sanitaria in data successiva al 30 giugno 1989.

Art. 3.

I contributi previsti dal presente decreto devono essere versati in unica soluzione al momento della richiesta di iscrizione al Servizio sanitario nazionale, o, nel caso in cui i soggetti siano già iscritti al Servizio sanitario nazionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contributi previsti sono riscossi dall'INPS con le modalità stabilite per la riscossione del contributo dell'assicurazione presso il Servizio sanitario nazionale dei cittadini stranieri residenti, in quanto compatibili.

Art. 4.

I contributi disciplinati dal presente decreto sono alternativi a quelli previsti per i cittadini italiani e per i cittadini svedesi rispettivamente dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come integrato dall'art. 1 della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 5.

I soggetti di cui agli articoli 1 e 2, che chiedano o confermino l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale, sono tenuti a compilare e sottoscrivere la scheda statistica di cui al fac-simile allegato al presente decreto.

La scheda deve essere allegata alla domanda di prima iscrizione o di conferma dell'iscrizione.

La scheda è trasmessa, a cura dell'unità sanitaria locale che riceve la domanda, al Ministero della sanità - Ufficio attuazione Servizio sanitario nazionale - Piazzale dell'Industria, 20 - 00144 Roma.

Art. 6.

I cittadini svedesi, residenti o temporaneamente in Italia, che hanno diritto all'assistenza sanitaria ai sensi della convenzione italo-svedese di sicurezza sociale, sono tenuti alla partecipazione alla spesa sanitaria nella misura e nei limiti previsti per i cittadini italiani residenti.

Nei casi in cui siano previste esenzioni dalla partecipazione alla spesa in relazione all'ammontare dei redditi personali imponibili ai fini dell'IRPEF, si fa riferimento al reddito complessivo conseguito nell'anno 1988 in Italia e all'estero.

Alla formazione del reddito complessivo concorrono i redditi dichiarati ai fini dell'IRPEF, i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sostitutiva.

Per i soggetti che non hanno redditi propri si fa riferimento al reddito del soggetto del quale gli stessi sono a carico, ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.

I redditi devono essere autocertificati dall'interessato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'autocertificazione deve essere sottoscritta anche dai familiari a carico maggiorenni, aventi diritto all'assistenza sanitaria ai sensi del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni. All'autocertificazione deve essere allegata copia della dichiarazione dei redditi (mod. 740) o del mod. 101, se presentati, e delle certificazioni eventualmente rilasciate dalle competenti autorità straniere.

Per la conversione in lire italiane dei redditi in valuta straniera si applica il tasso di cambio vigente alla data della certificazione o della autocertificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1989

p. *Il Ministro:* MARINUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1989
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 3

ALLEGATO

ASSICURAZIONE VOLONTARIA PRESSO IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE AI SENSI DELLA CONVENZIONE ITALO-SVEDESE DI SICUREZZA SOCIALE.

Scheda statistica

PRIMA ISCRIZIONE ☐
CONFERMA ISCRIZIONE ☐

A) PARTE DA COMPILARE A CURA DELL'ISCRITTO

Cognome ....
Nome ....
Luogo di nascita ....
Data di nascita ....
Nazionalità ....
Domicilio all'estero .... Località .... Stato
Professione ....
Codice fiscale italiano ....
Residenza in Italia: Comune di .... Via ....
Familiari a carico:

Cognome e nome	data di nascita	rapporti di parentela	eventuali redditi
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

Firma dell'iscritto
....

B) PARTE DA COMPILARE A CURA DELL'UFFICIO

La domanda di iscrizione è stata presentata in data ....

Timbro della USL ....
Firma del funzionario responsabile
....

89A3143

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 11 luglio 1989.

Norme concernenti il riconoscimento, la presentazione e la designazione dei vini tipici.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 2, punto 3, lettera *i)*, del citato regolamento n. 355/79 che prevede la possibilità di utilizzare la menzione «vino tipico» per i vini da tavola originari dell'Italia stabilendo le norme che disciplinano le condizioni di produzione e le modalità di utilizzazione della menzione stessa;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Ritenuta la opportunità di consentire l'uso della menzione «vino tipico» per i vini da tavola con indicazione geografica che rispondono a determinati requisiti e condizioni;

Ritenuta la necessità di emanare le conseguenti norme regolamentari;

Decreta:

Art. 1.

È consentito utilizzare nella designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica la menzione «tipico», a condizione che l'uso della stessa sia autorizzato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 2.

L'autorizzazione all'uso della menzione «tipico» nel rispetto delle modalità e condizioni previste nel relativo decreto esclude la possibilità di impiegare la specifica indicazione geografica cui essa si riferisce senza la menzione medesima.

In deroga a quanto previsto al comma 1, qualora una indicazione geografica si riferisca a più vini che si diversificano tra loro per il colore, il riferimento ad uno o più vitigni o per menzioni aggiuntive riguardanti caratteristiche o modi di elaborazione, è consentito richiedere l'autorizzazione all'uso della menzione «vino tipico» per uno o più di detti vini, con esclusione degli altri.

I vini di cui al comma 2 per i quali non sia stata richiesta l'autorizzazione all'uso della menzione «tipico» se ricadenti nell'ambito di altre indicazioni geografiche potranno utilizzare nella loro designazione e presentazione le indicazioni geografiche medesime.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, in accoglimento della richiesta di cui al comma precedente o d'iniziativa propria, abrogare l'uso delle indicazioni geografiche.

Art. 3.

I soggetti interessati ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 devono inoltrare apposita domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale produzione agricola, specificando il o i vini con indicazione geografica ai quali si riferiscono.

Detta domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui una in bollo, agli assessorati per l'agricoltura della o delle regioni competenti per territorio che provvederanno, previa istruttoria, ad inoltrare l'originale e la relativa documentazione al suddetto Ministero, corredata del proprio motivato parere, trattenendo l'altra copia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

l'adesione di un numero di produttori che raggiungano almeno il 30% della produzione complessiva media degli ultimi tre anni precedenti a quello di presentazione della domanda stessa, quale risulta dalle dichiarazioni delle uve presentate alle competenti camere di commercio ai sensi dell'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 con riguardo al relativo vino da tavola;

una relazione che sotto gli aspetti storico e socio-economico dimostri la validità della richiesta anche sotto il profilo dell'interesse collettivo;

una relazione tecnica che illustri la «tipicità» e l'omogeneità del prodotto con riguardo a tutta la produzione del vino che viene commercializzato con l'indicazione geografica per la quale si chiede l'autorizzazione all'uso della menzione «vino tipico»;

una relazione contenente lo specifico riferimento alla base ampelografica dalla quale derivano le uve destinate alla produzione del vino oggetto della richiesta, i riferimenti alle eventuali percentuali dei vitigni utilizzati, la definizione della resa massima delle uve per ettaro ammesse alla produzione di «vino tipico», le caratteristiche pedoclimatiche della zona di produzione, le caratteristiche chimiche ed organolettiche del vino con particolare riguardo al colore, alla gradazione alcoolica complessiva minima e al sapore.

Qualora nell'indicazione geografica di un vino tipico figuri il riferimento ai termini «colle», «collina» e similari, gli interessati sono tenuti a presentare anche una dichiarazione attestante la giacitura collinare dei terreni vitati dai quali derivano le uve destinate alla produzione del vino stesso.

Art. 4.

Nelle zone di produzione dei vini «tipici» i terreni vitati destinati alla produzione dei suddetti vini debbono essere iscritti in appositi elenchi tenuti dalle camere di commercio competenti per territorio.

L'iscrizione avviene su richiesta degli interessati da presentare al comune nel cui territorio ricade il terreno vitato da iscrivere, corredata da una dichiarazione dell'assessorato all'agricoltura della regione competente attestante che il terreno vitato medesimo ha i requisiti prescritti.

Nelle dichiarazioni delle uve destinate alla produzione dei vini tipici di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 devono essere espressamente indicati la menzione «vino tipico» ed il riferimento al numero di iscrizione all'elenco di cui al precedente comma.

Art. 5.

I vini derivanti da uve provenienti da superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti previsti per i vini a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita, qualora non siano denunciati come tali possono utilizzare nella loro designazione e presentazione una indicazione geografica e l'eventuale menzione «tipico» indipendentemente dall'avvenuta dichiarazione delle uve di cui all'art. 17 del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, sempre che le superfici vitate dalle quali derivano le uve destinate alla produzione dei detti vini ricadano nella zona di produzione di quelli da tavola riconosciuti e ne abbiano le caratteristiche.

Art. 6.

Nelle etichette apposte sui recipienti contenenti vini da tavola con indicazione geografica per i quali sia stata autorizzata la utilizzazione della menzione «vino tipico», detta menzione deve intendersi sostitutiva esclusivamente della dicitura «da tavola» e dovrà essere riportata immediatamente al di sopra o al di sotto o sulla stessa riga, prima o dopo, della indicazione geografica del vino da tavola cui si riferisce senza che vengano interposti altre parole o indicazioni obbligatorie o facoltative, o simboli diversi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 9 dicembre 1983 per quanto concerne la dimensione dei caratteri da utilizzare.

Art. 7.

Le domande di autorizzazione all'utilizzazione della menzione «vino tipico» possono essere presentate contestualmente alle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche dei vini da tavola cui si riferiscono, o in epoca successiva al riconoscimento delle indicazioni geografiche stesse.

Per il periodo di un anno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è consentito presentare le domande di cui al precedente comma anche nei casi in cui siano state già inoltrate le domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche dei relativi vini da tavola e non siano ancora stati emanati i relativi decreti di riconoscimento.

La possibilità di utilizzare la menzione «vino tipico» decorrerà solo dalla data di pubblicazione del relativo decreto di autorizzazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A3148

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 13 luglio 1989.

Proroga delle funzioni della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, istituita dal Senato nella seduta del 7 luglio 1988.

1. Il termine di cui all'art. 6 della deliberazione adottata dal Senato della Repubblica nella seduta del 7 luglio 1988, recante l'istituzione della commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro nelle aziende, è prorogato al 31 dicembre 1989.

p. *Il Presidente:* TAVIANI

89A3206

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 luglio 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 luglio 1989 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 luglio 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 16 ottobre 1989 è di L. 97,18, quello dei buoni a centottantacinque giorni con scadenza il 15 gennaio 1990 è di L. 94,55 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 luglio 1990 è di L. 89,10, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A3225

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano ad accettare due legati

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella nuda proprietà di un appartamento periziato in L. 57.000.000 ed in buoni postali del valore di L. 6.000.000, disposto dal sig. Ferruccio Pellegrini con testamento olografo n. 23960/5490 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Confalonieri, notaio in Castelleone.

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato ad accettare il legato, consistente nella metà della somma dei titoli e dei valori depositati presso la Banca nazionale del lavoro di Bolzano e la Cassa di risparmio della medesima città, per un valore complessivo di L. 171.700.000, disposto dal sig. Giuseppe Minghetti con testamento olografo n. 25547 di repertorio, a rogito dott. Arturo Isotti, notaio in Bolzano.

89A3161

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare delle esattorie civica e comunale delle imposte dirette di Alessandria e Fermo.

Con decreto ministeriale n. 1/2233 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria civica delle imposte dirette di Alessandria è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 11.267.697.000 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 11.654.630.000 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti Carnevale Franca, Garbarino Albino, Garbarino e C. S.n.c.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Alessandria darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/2151 del 21 aprile 1989 al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Fermo è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1989, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.351.302.300 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 8.618.475.000 iscritto a ruolo a nome del contribuente Valeriani Maurizio.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse.

L'intendente di finanza di Ascoli Piceno darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

89A3160

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione della Banca Antoniana di Padova e Trieste al Crèdit Commercial de France nell'esercizio di dipendenze bancarie

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 7 luglio 1989 è stata autorizzata l'esecuzione della convenzione — ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni — concernente la sostituzione della Banca Antoniana di Padova e Trieste al Crèdit Commercial de France nell'esercizio delle dipendenze bancarie di Padova, via Cittadella, di Torino, via Galileo Ferraris n. 6/a e di Roma, via Abruzzi n. 6.

89A3170

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, in Dugenta.

Con decreto dell'11 luglio 1989 del Ministro del tesoro sono stati sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta (Benevento), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento), in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

89A3171

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta, società cooperativa a responsabilità limitata, in Dugenta.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento 11 luglio 1989, ha nominato il dott. Alfonso Taccione commissario straordinario ed i signori dott. Claudio De Leonardis, dott. Maurizio Ganelli e prof. avv. Paolo Saitta membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta (Benevento), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento), in amministrazione straordinaria.

89A3172

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***